



RESTART FARE IMPRESA

DELIBERA CIPE N.49 10/08/2016

“Azioni di Sostegno per l’Accesso al Credito delle Imprese”
Linea di intervento per il rilascio di garanzie

Avviso Pubblico per la selezione dei CONFIDI

“Strumento a sostegno dell’accesso al credito delle MICRO PICCOLE IMPRESE ricadenti nel territorio del cratere sismico aquilano 2009 con particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia “a primo rischio” abbinata alla concessione di un contributo in conto capitale”

Indice

PREMESSA.....	3
ARTICOLO 1-FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 2- CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	3
ARTICOLO 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CONFIDI.....	4
ARTICOLO 4 -MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
ARTICOLO 5 -CAUSE DI IRRICEVIBILITÀ E DI ESCLUSIONE FORMALE DELLE DOMANDE	8
ARTICOLO 6-VALUTAZIONE DI MERITO DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	8
ARTICOLO 7- MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE	10
ARTICOLO 8 – BENEFICIARI FINALI	12
ARTICOLO 9- CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE CONCESSE E GESTIONE DEL FONDO.....	13
ARTICOLO 10-PROCEDURA RECLAMI E RICORSI.....	14
ARTICOLO 11-OBBLIGHI DEI CONFIDI.....	14
ARTICOLO 12-CAUSE DI REVOCHE	16
ARTICOLO 13-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI..	17
ARTICOLO 14-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	17
ARTICOLO 15-TUTELA DELLA PRIVACY	17
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	17
DEFINIZIONI.....	18
ALLEGATI ALL'AVVISO	20

Premessa

1. Nell'ambito delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo ai sensi della delibera CIPE 25/2018 è istituito un fondo pari ad € 10.000.000,00 la cui gestione è affidata alla Società "in house providing" FI.R.A. Spa ai sensi degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. L'obiettivo dell'intervento è quello di creare uno strumento a sostegno dell'accesso al credito delle Micro Piccole Imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico aquilano 2009 (elenco approvato con decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11). Verrà data particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia "a primo rischio", anche per la copertura della sola liquidità, abbinata alla concessione di un contributo in conto capitale per il rafforzamento patrimoniale.
3. I risultati attesi dall'attuazione del presente intervento sono:
 - a) Aumento del numero delle imprese, operanti nell'area cratere, che accedono a prestiti bancari sostenuti da garanzie prestate dai Confidi.
 - b) Incremento della quota di finanziamenti concessi alle imprese sia in termini assoluti che in termini di dimensione dei prestiti concessi alla relativa garanzia accesa.
 - c) Rafforzamento patrimoniale delle imprese.
4. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per l'attuazione dell'Intervento (Fondo di garanzia e contributo in conto capitale) sono pari ad € 9.500.000,00 (al netto del compenso FI.R.A. spa) di cui:

A. Linea di intervento per il rilascio di garanzie

€ 4.750.000,00 sono le risorse destinate al rilascio di garanzie ex novo, su finanziamenti fino ad € 100.000,00, alle Micro Piccole Imprese del territorio del cratere sismico aquilano 2009 attraverso i Confidi selezionati con il presente Avviso.

B. Linea di intervento per la concessione di contributi in conto capitale

€ 4.750.000,00 sono le risorse destinate alla concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% del finanziamento deliberato, in favore delle Micro Piccole Imprese beneficiarie del finanziamento bancario garantito con le risorse di cui al precedente punto A, sulla base di uno specifico Avviso che verrà pubblicato dal Soggetto Gestore successivamente alla selezione dei Confidi.

Articolo 1-Finalità

1. Il presente Avviso "Restart Fare Impresa" è rivolto ai Confidi e/o RTI di Confidi operanti nella Regione Abruzzo ed è finalizzato all'assegnazione delle risorse destinate alla *Linea di intervento per il rilascio di garanzie* "Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese", prevista dalla Delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, attraverso la concessione di garanzie in favore delle Micro Piccole Imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano 2009.

Articolo 2- Caratteristiche dell'intervento

1. Le risorse disponibili per l'attuazione della *linea di intervento per il rilascio di garanzie* ammontano ad € 4.750.000,00 (quattromilionisettecentocinquantamila/00).
2. I Confidi selezionati attraverso il presente Avviso devono rilasciare garanzie a primo rischio ex novo, su finanziamenti di durata massima di 4 anni e comunque rispettando la tempistica

- prevista al successivo punto 6. e di importo massimo di € 100.000,00, esclusivamente in favore delle imprese beneficiarie operanti nel territorio del cratere sismico aquilano 2009.
3. La garanzia concedibile può assumere un valore fino all'80% della sottostante operazione finanziaria. Tale garanzia potrà essere controgarantita dal Fondo di Garanzia per le PMI fino al 100%.
 4. Le operazioni di garanzia ammissibili potranno riguardare uno o più dei seguenti interventi:
 - a) Finanziamenti per programmi di investimento in beni materiali e immateriali.
 - b) Finanziamenti per fabbisogno di capitale circolante.
 - c) Finanziamenti finalizzati ad un aumento di capitale sociale presso società partecipate.
 - d) Finanziamento per consolidamento passività bancarie e rinegoziazione di prestiti bancari o leasing esistenti purché inseriti nell'ambito di un più complessivo progetto di sviluppo dell'impresa;
 5. Il Confidi può percepire dall'impresa beneficiaria finale una remunerazione, nella misura massima del 3% dell'importo del finanziamento garantito, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, spese di segreteria e delle spese di tenuta del conto corrente. A carico delle imprese beneficiarie finali non possono essere previsti ulteriori costi oltre il tetto massimo del 3%.
 6. I Confidi selezionati devono utilizzare le risorse assegnate entro il termine del 31/12/2025 e dovranno poi restituirle al Soggetto Gestore Fi.R.A., ridotte delle eventuali perdite subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/10/2026 salve diverse disposizioni stabilite dal Dipartimento Regionale di Competenza.

Articolo 3 Requisiti di partecipazione dei Confidi

1. Possono partecipare alla presente procedura di selezione i Confidi, sia in forma singola che in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito o costituendo, che:
 - a) sono iscritti:
 - i. all'Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D. Lgs. 141/2010; *ovvero*
 - ii. all'Elenco ex art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D. Lgs. 141/2010;
 - b) hanno una sede legale e/o unità operativa nella regione Abruzzo da almeno 12 mesi;
 - c) sono Soggetti Garanti Autorizzati ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996) come risultante dall'elenco aggiornato del Consiglio di Gestione;
2. I Confidi devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) i requisiti di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii;
 - b) essere iscritto al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

- c) aver operato, relativamente agli affidamenti concessi ed erogati nel corso degli ultimi tre anni, nel rispetto delle condizioni che escludono l'esistenza degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del Trattato CE;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Clausola Deggendorf);
- e) risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero al comma 23, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003.
- f) essere in regola con in versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (DURC o eventuali casse di previdenza). Tale regolarità deve rimanere anche alla data di trasferimento delle risorse. In fase di stipula dell'accordo di finanziamento sarà necessaria l'acquisizione di detta documentazione da parte del Soggetto Gestore.
- g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali.
- h) non siano soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) avere amministratori che:
 - i. non siano stati condannati con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato relativo alla condotta professionale che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione (il requisito è da intendersi non posseduto in caso di condanne riguardanti i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, salvo che il Confidi possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti di tali soggetti);
 - ii. non siano stati condannati con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea (Il requisito è da intendersi non posseduto in caso di condanne riguardanti i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, salvo che il Confidi possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti di tali soggetti);
 - iii. nei cui confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. In caso di domanda presentata da un RTI costituito o costituendo, ciascun Confidi aderente allo stesso deve possedere i requisiti indicati nei punti precedenti del presente articolo.
4. Il RTI costituendo deve costituirsi entro venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di ammissione dei Confidi e fornire al Soggetto Gestore la relativa documentazione entro la data di sottoscrizione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4 -Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione a valere sul presente Avviso deve essere inviata esclusivamente attraverso lo sportello telematico raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it/> selezionando la voce "Catalogo Servizi", "Fondo CIPE" "Restart Fare Impresa" "Nuova pratica" seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.
2. L'accesso allo sportello telematico per la compilazione della candidatura avviene attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID di livello 2 (<https://www.spid.gov.it>) del Legale Rappresentante e, in caso di domanda presentata da un costituendo RTI, del Legale Rappresentante della Mandataria.
3. L'autenticazione tramite SPID equivale alla sottoscrizione della domanda. Gli allegati devono essere regolarmente sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
4. La domanda è formulata attraverso l'inserimento dei dati nell'apposito form (Allegato A) sullo sportello telematico ed è generata in formato .pdf. al termine dell'inserimento dei dati e della documentazione prevista ai successivi commi 8 e 9 del presente articolo.
5. Lo sportello sarà reso disponibile a partire dalle ore 9.00 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT fino alle ore 12.00 del 25mo giorno successivo alla pubblicazione. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.
6. Una volta chiusa la procedura di presentazione della domanda come sopra descritta, non sarà possibile apportare modifiche e/o integrazioni. È tuttavia possibile inviare una nuova domanda che annulla la precedente entro i termini di validità dell'Avviso. In caso di più domande presentate dallo stesso Confidi sarà presa in considerazione l'ultima domanda inviata. La nuova domanda assume un nuovo ordine di arrivo e un nuovo numero progressivo di trasmissione.
7. Per la presentazione della domanda devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi richiesti dalla procedura telematica e deve essere inserita tramite upload tutta la documentazione richiesta.
8. A corredo della domanda di ammissione (Allegato A), e delle dichiarazioni ivi contenute, occorre inserire, sullo sportello telematico la seguente documentazione:

- a. *Copia dell'Atto Costitutivo e ultimo Statuto depositato al Registro delle Imprese e, in caso di RTI già costituito alla data di presentazione della domanda, Copia dell'Atto Costitutivo e Regolamento del RTI.*
 - b. *Certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a tre mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali e i relativi poteri.*
 - c. *Copia autentica ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, del bilancio 2020 approvato.*
 - d. *Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui agli articoli 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) o all'Elenco ex art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB).*
 - e. *Documentazione attestante l'autorizzazione del Fondo di garanzia per le PMI (Soggetti garanti autorizzati) ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 662/1996) come risultante dall'elenco aggiornato del Consiglio di Gestione.*
 - f. *Elenco numerato degli Istituti Bancari operativi in Abruzzo con i quali il Confidi/RTI ha garanzie in essere.*
 - g. *Dichiarazione d'impegno ad aggregazione, Allegato B, in caso di domanda presentata da RTI.*
 - h. *Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Allegato D) (solo per Confidi aderenti a RTI).*
9. In caso di domanda presentata da un costituendo RTI deve essere presentata, a pena di esclusione, la "Dichiarazione di impegno ad aggregazione", Allegato B), sottoscritta da tutti i partecipanti.
 10. In caso domanda presentata da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito o costituendo, ciascun partecipante deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti all'art. 3 commi 1 e 2, attraverso l'Allegato D) *Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'Avviso* e presentare la documentazione di cui alle lettere a – b – c – d – e – f - h di cui al precedente comma 8.
 11. È possibile presentare una sola domanda, sia in forma singola che in RTI, e nel caso in cui pervengano più candidature per lo stesso richiedente sarà presa in carico solo l'ultima e la/le precedenti saranno considerate annullate dall'invio successivo.
 12. Il Soggetto Gestore si riserva di richiedere documentazione integrativa e/o chiarimenti in merito alla domanda presentata attraverso lo Sportello telematico. L'Integrazione documentale dovrà essere fornita, con la medesima modalità, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 13. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di accesso, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

14. Con la presentazione della candidatura si intendono conosciuti e accettati tutti gli obblighi e le condizioni contenuti nel presente Avviso pubblico.
15. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Fi.R.A. sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
16. Le informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste sullo sportello telematico nella sezione FAQ.

Articolo 5 -Cause di irricevibilità e di esclusione formale delle domande

1. La verifica dei criteri di ricevibilità della candidatura avviene automaticamente tramite la piattaforma Sportello e riguarda i seguenti elementi:
 - a) Rispetto dei termini di presentazione della candidatura.
 - b) Rispetto delle modalità di trasmissione della candidatura.
2. La verifica formale dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata da Fi.R.A..
Sono considerate escluse formalmente:
 - a) Le domande presentate da soggetti non in possesso di tutti i requisiti previsti all'art. 3 del presente Avviso.
 - b) Le domande presentate da costituenti RTI che non presentano l'Allegato B) "Dichiarazione di impegno all'aggregazione".
3. Gli elenchi delle domande formalmente ammissibili e di quelle escluse sono approvati dal Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore.
4. L'esclusione delle domande è comunicata agli interessati tramite lo Sportello telematico regionale.

Articolo 6-Valutazione di merito delle domande e assegnazione delle risorse

1. Le domande ritenute formalmente ammissibili dal Soggetto Gestore sono valutate da una Commissione Tecnica nominata da Fi.R.A. e composta da esperti in materia aziendale e/o finanziaria e/o amministrativa e/o legale entro il termine di 90 giorni dalla data di approvazione degli elenchi delle domande formalmente ammissibili da parte del Consiglio di Amministrazione della Fi.R.A.
2. La valutazione di merito delle domande viene effettuata dalla Commissione Tecnica sulla base dei seguenti criteri di selezione:

	Critero di Selezione	Punteggio massimo attribuibile	Valori Soglia	Punteggio assegnato ai valori soglia
1	Numero di operazioni di garanzia in essere al 31/12/2020 su finanziamenti erogati a favore di imprese abruzzesi.	30	< 100	5
			101 - 350	10
			351 - 600	20
			>600	30
2	Ammontare delle garanzie in essere al 31/12/2020 concesse a favore di imprese abruzzesi	60	< 5 mln	5
			> 5 mln - 15 mln	20
			> 15 mln - 30 mln	40
			> 30 mln	60
3	Numero di Istituti bancari operativi in Abruzzo con i quali il Confidi ha garanzie in essere	10	1 - 5	3
			6 - 10	5
			11 - 15	7
			>15	10

3. In caso di domanda presentata da parte di un RTI, il punteggio finale attribuito allo stesso viene calcolato sulla base della somma dei “valori soglia” di ciascun Confidi aderente al RTI.
4. All’esito della valutazione delle domande da parte della Commissione Tecnica, sulla base dei criteri di selezione di cui alla tabella suindicata, sono ammessi alla assegnazione delle risorse, destinate alla *Linea di intervento per il rilascio di garanzie*, esclusivamente i Confidi che totalizzano un punteggio superiore a 40.
5. Sulla base dei risultati della valutazione di cui sopra, la Commissione Tecnica predispone la graduatoria provvisoria delle domande con l’indicazione:
 - a. del punteggio P_i conseguito da ciascun Confidi i-esimo;
 - b. dell’ammontare di risorse A_i spettanti a ciascuno dei Confidi selezionato applicando i coefficienti millesimali C_i alla dotazione finanziaria D secondo la seguente formula:

$$A_i = C_i D$$

dove:

- A_i = Assegnazione delle risorse a favore del Confidi i-esimo;
 - C_i = Coefficiente millesimale del Confidi i-esimo;
 - D = 100% della dotazione finanziaria prevista.
- c. dei coefficienti millesimali di riparto delle risorse calcolati per ciascuno dei Confidi sulla base dell’applicazione della seguente formula:

$$C_i = \frac{P_i}{\sum_{i=1}^N P_i} 1000$$

dove:

C_i = Coefficiente millesimale del Confidi i-esimo;

P_i = Punteggio assegnato al Confidi i-esimo sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 7;

N = numero dei Confidi selezionati come ammissibili.

6. La graduatoria provvisoria, che contiene l'elenco dei Confidi ammessi e di quelli non ammessi, viene approvata dal Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore e pubblicata sul sito di Fi.R.A. e su quello della Regione Abruzzo.
7. I Confidi non ammessi possono presentare eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria; le controdeduzioni vengono acquisite esclusivamente tramite la piattaforma sportello.regione.abruzzo.it. Decorsi i termini previsti dall'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii. il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore provvede all'approvazione della graduatoria definitiva che verrà pubblicata sul sito di Fi.R.A. e su quello della Regione Abruzzo.
8. La pubblicazione della graduatoria vale come notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 7- Modalità di trasferimento delle risorse

1. Le risorse vengono trasferite dal Soggetto Gestore ai Confidi ammessi in due tranches:
 - a) **Prima tranche** ($T1_i$), pari all' 80% dell'importo assegnato (A_i), entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione, previa sottoscrizione dell'accordo di finanziamento tra il Soggetto Gestore e i Confidi selezionati;
 - b) **Seconda Tranche** ($T2_i$), pari al 20% dell'importo assegnato (A_i), previa dimostrazione di una "soddisfacente operatività" intervenuta entro un anno dalla data di pubblicazione dell'Avviso relativo alla *Linea di intervento per la concessione di contributi in conto capitale* rivolto ai beneficiari finali della misura.
2. Decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso relativo alla *Linea di intervento per la concessione di contributi in conto capitale*, Fi.R.A. procede alla verifica dell'operatività dei Confidi ammessi, propedeutica all'erogazione della II Tranche secondo le seguenti modalità:
 - a. I Confidi devono presentare la documentazione attestante il conseguimento dei seguenti risultati:
 - i) aver concesso garanzie pari almeno al 60% delle risorse ad essi erogate a titolo di I tranche ($T1_i$) tenuto conto dell'effetto moltiplicatore pari a 2, indicato come obiettivo da conseguire nell'Accordo di Finanziamento siglato con il Soggetto Gestore;
 - ii) aver ottemperato a quanto previsto in termini di rendicontazione nell'Accordo di finanziamento sottoscritto col Soggetto Gestore.
 - b. Al fine di verificare il conseguimento dei risultati di cui ai punti i) e ii) i Confidi devono presentare la documentazione bancaria comprovante l'erogazione di finanziamenti garantiti a valere sulle risorse erogate, con l'indicazione de:

- l'importo del finanziamento garantito;
 - l'ammontare della garanzia concessa;
 - la data di erogazione e di scadenza del finanziamento garantito;
 - la ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale/operativa del beneficiario.
3. All'esito positivo della verifica dell'operatività, il Soggetto Gestore, sulla base dei coefficienti millesimali definiti al precedente art. 6, trasferisce ai Confidi la quota del 20% relativa alla II Tranche ($T2_i$) delle risorse assegnate.
4. Nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso rivolto ai beneficiari finali, i Confidi non abbiano impegnato almeno il 60% delle risorse ad essi erogate, tenuto conto dell'effetto moltiplicatore pari a 2, sono tenuti alla restituzione delle somme non impegnate sulla base della seguente formula:

$$R_i = T1_i - \frac{G_i}{EL}$$

dove:

R_i = Restituzione da parte del Confidi i-esimo;

$T1_i$ = Somme erogate al Confidi i-esimo alla I Tranche;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso erogate;

EL = Moltiplicatore pari a 2.

- a) La restituzione delle risorse avverrà secondo le modalità e i tempi indicati nell'accordo di finanziamento.
5. Le economie generate da:
- i. risorse non assegnate per rinuncia da parte del Confidi;
 - ii. risorse rientrate nella disponibilità del Soggetto Gestore a seguito del non raggiungimento delle soglie previste al precedente comma 2;
 - iii. risorse non distribuite a seguito del mancato raggiungimento delle soglie previste al precedente comma 2;

vengono assegnate ai Confidi meritevoli (N-X) sulla base della seguente formula

$$C3_i = \frac{G_i}{\sum_{i=1}^{N-X} G_i} 1000$$

dove:

$C3_i$ = Coefficiente millesimale del Confidi i-esimo relativo alla terza tranche;

G_i = Garanzie concesse dal Confidi i-esimo a valere sulle somme ad esso erogate per la I Tranche $T1_i$;

$N-X$ = numero dei Confidi selezionati come ammissibili alla seconda tranche;

- b) Verrà pubblicato sul sito del Soggetto Gestore l'elenco dei Confidi meritevoli con la ripartizione delle ulteriori risorse assegnate.

Articolo 8 – Beneficiari finali

1. Fi.R.A. predispone l'Avviso pubblico rivolto ai Beneficiari finali, con procedura a sportello, ed eroga la quota di contributo a fondo perduto attribuibile a ciascuna impresa.
2. I beneficiari finali presentano la propria candidatura all'Avviso sulla piattaforma regionale "Sportello" e la relativa documentazione sarà visibile ed utilizzabile per le istruttorie sia dalla Fi.R.A. sia dal Confidi che rilascerà la garanzia.
3. Sono ammesse alla garanzia del Fondo ed al contributo a fondo perduto le micro e piccole imprese con sede legale o unità operativa nei comuni ricadenti nel territorio del cratere sismico aquilano 2009 (elenco approvato con decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11), di cui alla Delibera CIPE 49/2016 "Sisma Regione Abruzzo-Programma di Sviluppo per l'Area del Territorio del cratere sismico aquilano 2009 contenuti nel Quadro Finanziario complessivo (*Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in Legge 6 agosto 2015, art.11, comma 12-lettera e) Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro imprese*).
4. Sono ammessi alla garanzia anche i liberi professionisti in quanto equiparati alle Micro imprese ai sensi dell'art.12 della Legge 81 del 22 maggio 2017.
5. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dei beneficiari finali degli aiuti, gli stessi devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
 - a) essere attivi e iscritti al Registro delle Imprese delle Camera di Commercio nella sezione ordinaria ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - b) per i liberi professionisti, essere titolari di Partita IVA;
 - c) in relazione al luogo di esercizio nel territorio del cratere sismico aquilano 2009, esercitare un'attività economica o professionale identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art 2 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (De Minimis);
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali e non trovarsi in stato di fallimento;
 - e) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - f) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia e urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
 - g) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004);

- h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (Clausola Deggendorf).

Articolo 9- Caratteristiche delle garanzie concesse e gestione del fondo

1. Le garanzie a primo rischio rilasciate dal Confidi a valere sul Fondo riferito alla *Linea di intervento per il rilascio di garanzie*:
 - a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non superiore ai 4 anni, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
 - b) sono rilasciate su operazioni finanziarie di importo non superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) per singolo beneficiario finale (su tale importo verrà calcolato il 40% a fondo perduto);
 - c) sono concesse direttamente ai beneficiari finali;
 - d) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
 - e) possono essere controgarantite dal Fondo di Garanzia per le PMI;
 - f) sono rilasciate in misura non superiore all'80% dell'importo della sottostante operazione finanziaria estensibile fino al 100% ricorrendo al Fondo di Garanzia per le PMI;
 - g) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai beneficiari finali.
2. Le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario se non per la parte non coperta dalla garanzia del fondo.
3. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo di cui al presente Avviso, è fatto obbligo ai Confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte dei Beneficiari finali a seguito di apposito Avviso pubblicato dal Soggetto Gestore.
4. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo i Confidi applicano i principi generali previsti dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge n. 241/1990.
5. Per la gestione del fondo i Confidi assicurano un valore del moltiplicatore pari a 2 delle risorse del fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul fondo medesimo, nell'arco della durata di gestione del fondo rischi di cui all'articolo 2, comma 6 del presente Avviso.
6. Le risorse del fondo possono essere investite in titoli di Stato italiani. Gli interessi maturati sui titoli di Stato italiani – al netto delle ritenute fiscali – vanno esclusivamente ad alimentare il fondo. Restano a carico del Confidi eventuali perdite sui titoli.
7. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti – al netto delle ritenute fiscali – vanno ad incremento del fondo che non può subire riduzioni di valore nominale.

8. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul fondo, i Confidi devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il fondo. Le somme incassate dal Confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno ad incremento del fondo.
9. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo, il Confidi è tenuto al pieno rispetto di quanto disposto dalla comunicazione, dal regolamento de minimis, dal metodo nazionale di calcolo, dalla legge n. 241/1990, dal presente Avviso.
10. Nell'attività di gestione del fondo i Confidi sono tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.
11. Ulteriori specificazioni sulle operazioni e sulle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, sui criteri di valutazione delle stesse, sulle modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate, nonché su altre disposizioni cui i Confidi devono attenersi nella concessione e gestione degli aiuti, sono definiti all'atto della stipula dell'accordo di finanziamento tra Soggetto Gestore e Confidi.

Articolo 10-Procedura reclami e ricorsi

1. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.
2. Il Foro competente è il Foro di Pescara.

Articolo 11-Obblighi dei Confidi

1. I Confidi selezionati sono tenuti a:
 - a) sottoscrivere l'Accordo di finanziamento con il Soggetto Gestore;
 - b) rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall'Avviso e dall'Accordo di finanziamento;
 - c) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie;
 - d) effettuare le attività di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo ("ESL") in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis con obbligo di comunicare alla relativa impresa beneficiaria l'ESL generato dal presente intervento;
 - e) alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle imprese beneficiarie finali;
 - f) effettuare l'istruttoria ed assumere il provvedimento di concessione della garanzia di ogni istanza pervenuta entro 30 giorni dalla sua presentazione e comunque dal completamento della documentazione necessaria per l'istruttoria del rilascio della garanzia da parte del beneficiario finale;
 - g) garantire che, successivamente alla concessione della garanzia, il finanziamento venga concesso dalla banca entro 45 giorni dal completamento della documentazione necessaria per l'istruttoria del finanziamento da parte del Beneficiario finale;

- h) mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie;
- i) comunicare a Fi.R.A. prontamente, da quando il Confidi ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcune circostanze che comportino la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione ovvero la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese in sede di sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento;
- j) attuare il servizio secondo i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, applicando a tal fine ogni opportuno accorgimento prudenziale e ricorrendo a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza;
- k) tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ivi compresa quella relativa alla remunerazione del Confidi;
- l) comunicare a Fi.R.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- m) assicurare una posizione di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse con i beneficiari finali dello Strumento Finanziario;
- n) partecipare a incontri o gruppi di lavoro organizzati dal Soggetto Gestore Fi.R.A. Spa;
- o) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità e pubblicità dell'intervento;
- p) non rilasciare Garanzie per un ammontare complessivo tale da generare un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte delle risorse assegnate;
- q) garantire la propria operatività fino al termine di tutte le operazioni poste in essere e comunque fino alla data di restituzione dei fondi al Soggetto Gestore;
- r) assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica, controllo, ispezione o audit da parte degli organi competenti;
- s) garantire l'invio, nelle modalità e tempistiche stabilite nell'Accordo di finanziamento, delle informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a tutela della privacy;
- t) garantire l'alimentazione del sistema informativo riferito ai Beneficiari finali attraverso l'inserimento delle informazioni e della documentazione relativa all'operazione, a titolo esemplificativo, come segue:
 - i) copia del contratto di finanziamento;
 - ii) delibera di concessione della garanzia;
 - iii) codice RNA;

- iv) valore del finanziamento concesso;
 - v) escussioni;
 - vi) morosità.
- u) informare la Fi.R.A. dell'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie;
- v) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale, al beneficiario finale, etc;
- w) in caso di liquidazione del Confidi, restituire al Soggetto Gestore il saldo rendicontato, al netto delle perdite subite, entro i termini previsti nell'Accordo di finanziamento.
- x) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente, pari opportunità.
- y) Inviare a Fi.R.A., nei tempi e secondo le modalità riportate nell'Accordo di Finanziamento, la documentazione necessaria per la valutazione dell'operatività.

Articolo 12-Cause di revocche

1. Gli importi assegnati da Fi.R.A. ai Confidi sono oggetto di revoca nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del Confidi;
 - b) mancata costituzione, nei tempi previsti nel presente Avviso, del Raggruppamento temporaneo di imprese che ha presentato domanda;
 - c) importi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere;
 - d) qualora, a seguito della presentazione della rendicontazione, venga accertato che le attività non siano state realizzate in conformità con quanto previsto nel presente Avviso e nelle dichiarazioni rese nella domanda ammessa;
 - e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del Confidi rispetto agli obblighi di cui all'Articolo 11 "Obblighi dei Confidi" del presente Avviso e quanto previsto dall'Accordo di finanziamento;
 - f) perdita in itinere dei requisiti per l'ammissione al contributo, messa in liquidazione del Confidi e avvio delle procedure fallimentari del Confidi;
 - g) utilizzo dei fondi per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati;
 - h) nel caso in cui i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente Avviso ovvero la violazione di specifiche norme, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - i) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. Nei casi di verifica dell'operatività, come previsto al precedente art.7, il Confidi non abbia impegnato almeno il 60% delle risorse ad esso trasferite con effetto moltiplicatore pari a 2, il Soggetto Gestore procede alla revoca parziale delle risorse non impegnate.

3. Nei casi di revoca sopra descritti, i Confidi assegnatari sono tenuti alla restituzione parziale o integrale delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalla data di trasferimento delle risorse stesse.

Articolo 13-Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Soggetto Gestore Fi.R.A. SpA.
2. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi del L.241/1990, è il Responsabile dell'Ufficio Gestioni della Fi.R.A. SpA, con sede in Pescara, Via Enzo Ferrari n.155.
3. Eventuali richieste di chiarimento relative agli aspetti attuativi dell'Avviso devono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione **esclusivamente** attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo www.sportello.regione.abruzzo.it. Le risposte sono pubblicate in modalità FAQ nella stessa piattaforma.
4. Anche per gli aspetti relativi alla gestione degli interventi e le richieste di chiarimenti devono essere avanzate attraverso il servizio di messaggistica disponibile all'indirizzo www.sportello.regione.abruzzo.it.

Articolo 14-Clausola di salvaguardia

1. La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. La Fi.R.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Fi.R.A..
2. La Fi.R.A. si riserva la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso e alla modulistica collegata, a seguito delle evoluzioni della normativa applicabile.

Articolo 15-Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Soggetto Gestore venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 e ss.mm.ii. recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Disposizioni di riferimento

La Fi.R.A. SpA adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con la DGR n. 86 del 20.02.2018;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e decreto attuativo (D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018);

RESTART FARE IMPRESA - DELIBERA CIPE N.49 10/08/2016

- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*”;
- L.R. n. 59 del 30-11-2017 recante: “Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.”;
- Delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, Programma di Sviluppo per l'area del territorio del cratere sismico aquilano 2009 della Regione Abruzzo denominato “Restart”;
- Delibera CIPE n. 25 del 28 febbraio 2018, recante “Sisma Abruzzo 2009 – Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del territorio del cratere sismico aquilano 2009 di cui alla Delibera CIPE n. 49 del 2016”;
- DGR n. 43 del 25/01/2019 recante “Risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 25/2018 nell'ambito del Programma di Sviluppo “Restart”, approvato con Delibera CIPE n. 49/2016 – Approvazione Indirizzi”;
- DGR n. 128 del 07/02/2019 recante “DGR n. 43 del 25/01/2019 avente ad oggetto: “Risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 25/2018 nell'ambito del Programma di Sviluppo “Restart”, approvato con Delibera CIPE n. 49/2016 – Approvazione Indirizzi” - Precisazioni”;
- DGR n. 648 del 28/10/2019 avente ad oggetto: “Risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 25/2018 nell'ambito del Programma di Sviluppo “Restart”, approvato con Delibera CIPE n. 49/2016 – Modifica Indirizzi strategici ed istituzione del Fondo Sisma 2009”;
- D.G.R. n. 166 del 24 marzo 2020 “Risorse assegnate con la Delibera CIPE n. 25/2018 nell'ambito del Programma di Sviluppo “Restart”, approvato con Delibera CIPE n. 49/2016 – Modifica Indirizzi strategici ed istituzione del Fondo Sisma 2009” – Modifiche ed integrazioni.

Definizioni

Beneficiario finale: le Micro, Piccole e Medie Imprese abruzzesi operanti nel territorio del cratere sismico aquilano 2009.

Confidi: i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

Fondo di Garanzia per le PMI: Fondo del MISE istituito con Legge 662/1996.

RESTART FARE IMPRESA - DELIBERA CIPE N.49 10/08/2016

Garanzia: L'impegno scritto ad assumersi, in parte o nella sua interezza, la responsabilità del debito o dell'obbligazione di un terzo o del risultato positivo da parte di un terzo dei propri obblighi nel caso di un evento che inneschi tale garanzia, come un inadempimento del prestito (art. 2 del Reg. (UE, EURATOM) n. 966/2012).

Garanzie in essere: l'ammontare totale delle garanzie del Confidi su finanziamenti in essere, alla data di chiusura del bilancio, al lordo degli accantonamenti, corrispondente all'importo totale della tabella D.1 – “Valore delle garanzie (reali o personali) rilasciate e degli impegni” (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari – Nota Integrativa – Schemi – Parte D: altre informazioni) delle disposizioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” e successive modificazioni e integrazioni, emanate dalla Banca d'Italia.

MPMI: le Micro, Piccole e Medie Imprese e lavoratori autonomi secondo la definizione riportata nell'articolo 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che, alla data di concessione della garanzia da parte del Confidi:

- i. risultino iscritte al Registro delle imprese;
- ii. risultino classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- iii. non presentino le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- iv. siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in stato di scioglimento o liquidazione;
- v. non risultino in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.

Programma di Sviluppo “Restart”: un fondo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (previsto al comma 12 dell'art. 11 della legge 125/2015) con l'obiettivo di fornire tra gli altri “Azioni di sostegno per l'accesso al credito sostegno mediante un programma di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese”.

Soggetto Gestore: il soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di Garanzia previsto nell'ambito del Programma di Sviluppo “Restart”.

Territorio del territorio del cratere sismico aquilano 2009: il territorio dei Comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barette, Barisciano, Brittolli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre,

RESTART FARE IMPRESA - DELIBERA CIPE N.49 10/08/2016

Ofena, Ovindoli, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de' Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo.

ALLEGATI ALL'AVVISO

Allegato A – Domanda di ammissione

Allegato B – Dichiarazione d'impegno ad aggregazione

Allegato C - Schema di Accordo di Finanziamento

Allegato D - Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall'Avviso